

(N. 1999)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1957

Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Da parte delle categorie economiche interessate, sono state rivolte vive premure intese a promuovere l'aggiornamento delle vigenti norme sul credito agrario, per favorire un più utile e più rapido accesso al credito stesso.

In particolare, è stato proposto di consentire formalmente il ricorso all'apertura di conto corrente, oltre che alla cambiale agraria, fermi restando i benefici ed i privilegi previsti dalla legislazione vigente. Ciò per evitare che gli agricoltori debbano sopportare maggiori gravami nei casi di utilizzo graduale dei crediti concessi dagli istituti.

È stato inoltre proposto l'inserimento di precisazioni circa la durata delle cambiali agrarie e circa il loro rinnovo, purchè entro il termine stabilito per l'estinzione del prestito.

Avuto riguardo alle esigenze di interesse generale cui le proposte si ispirano, si è ritenuto assecondabile l'iniziativa che verrebbe a concretarsi in modificazioni agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Pertanto, si è predisposto l'unito disegno di legge, sul quale hanno manifestato il preventivo benestare i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria e commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono modificati come segue:

Art. 6. — I prestiti di cui all'articolo 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente scadenza non eccedente il termine stabilito per la estinzione dei prestiti stessi. Se la scadenza della cambiale è più breve, la cambiale stessa potrà essere rinnovata una o più volte, purchè la scadenza dell'ultima non venga a superare il termine suddetto.

I prestiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 2 potranno essere effettuati anche mediante apertura di credito agrario in conto corrente, eventualmente assistita da cambiali agrarie di garanzia. L'apertura di credito dovrà avere gli stessi termini di scadenza contemplati nell'articolo 5 per le operazioni a cui è destinata.

I crediti di cui all'articolo 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o di altre ritenute idonee. L'Istituto mutuante potrà richiedere anche eventuali garanzie sussidiarie.

Qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano, i crediti potranno essere concessi anche mediante lo sconto di cambiali agrarie, rinnovabili ai sensi del primo comma del presente articolo, purchè l'operazione non abbia durata superiore ai cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dal-

l'articolo 78 della legge 2 gennaio 1913, numero 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7. — Le cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo precedente, sono equiparate, anche nell'efficacia esecutiva, alle cambiali ordinarie.

L'apertura di credito in conto corrente agrario è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 1842 e seguenti del Codice civile, relative all'apertura di credito bancario, in quanto applicabili. Tanto le cambiali agrarie, originarie e di rinnovo, quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente agrario, debbono contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale o nel contratto di apertura di credito in conto corrente agrario gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 100 mila, il croce segno del debitore, che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata dal Notaio o dal Sindaco o dal Giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiale agraria, valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente.